



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2016/2017

n° 244

15 Marzo 2017

*Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università*

## S O M M A R I O

### ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 255 PROT. 22831 DEL 07/03/2017 - EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI, EMANATO CON D.R. N. 150/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. ....	2
DECRETO RETTORALE N. 265/2017 PROT. N. 24103 DEL 09/03/2017 - COLLEGIO SUPERIORE - MODIFICA REGOLAMENTO.....	22
DECRETO RETTORALE N. 270/2017 PROT. N. 24507 DEL 10/03/2017 - ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.....	33
DECRETO RETTORALE N. 275/2017 PROT. N. 24698 DEL 10/03/2017 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' PER LA RICERCA – PROGRAMMA MARCO POLO.....	41
DECRETO RETTORALE N. 281/2017 DEL 13/03/2017 PROT. N. 24944 - EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 66 DEL DPR 382/80 DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA, ESEGUITE MEDIANTE CONTRATTI E CONVENZIONI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 4 - COMMA 5 – DELLA LEGGE 370/1999, NONCHÉ LE ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE, APPROVATE CON R.D. 31/8/1933 N. 1592, EMANATO CON D.R. N. 1039/2010 E SS MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. ....	46

### DECRETI E DELIBERAZIONI

#### ➤ Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 551 PROT. 12925 DEL 07/02/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE

ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCURSALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE ..... 61

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 553 PROT. 12941 DEL 07/02/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCURSALE 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/02 - DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE.....62

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 802 PROT. 20407 DEL 28/02/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI..... 63

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 877 PROT. 24174 DEL 09/03/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCURSALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA..... 64

#### ATTI NORMATIVI

### EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI, EMANATO CON D.R. N. 150/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

**DECRETO RETTORALE N. 255 PROT. 22831 DEL 07/03/2017**

IL RETTORE

VISTO l'art. 6, Legge n. 341/1990 in tema di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi post lauream di aggiornamento professionale;

VISTO l'art.3, DM n. 270/2004 in tema di master universitari;

VISTO lo Statuto d'Ateneo (D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011) e, in particolare, gli artt.16, 18, 22 e 25;

VISTO il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con DR. n.150/2016 del 02/02/2016 e ss. mm. ii.;

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 21 febbraio 2017 e del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2017 di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di corsi professionalizzanti;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione e entrata in vigore

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento in materia di corsi professionalizzanti come riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le integrazioni e le modifiche di cui al comma 1 producono effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Il suddetto Regolamento è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 2 – Testo coordinato

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B il testo coordinato del Regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Bologna, 07/03/2017

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A - AL DR N. 255 PROT. 22831 DEL 07/03/2017

<b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI</b>	<b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 (Definizioni)</b></p> <p>Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari. Più precisamente:</p> <p>a) <i>il master</i> universitario, d'ora innanzi <i>master</i>, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi <i>post - lauream</i> professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3;</p> <p>b) il corso universitario di alta formazione è un corso <i>post - lauream</i> professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990;</p> <p>c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso <i>post - lauream</i> di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi <i>post lauream</i> di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 (Definizioni)</b></p> <p>Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari. Più precisamente:</p> <p>a) <i>il master</i> universitario, d'ora innanzi <i>master</i>, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi <i>post - lauream</i> professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3;</p> <p>b) il corso universitario di alta formazione è un corso <i>post - lauream</i> professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990;</p> <p>c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso <i>post - lauream</i> di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi <i>post lauream</i> di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso;</p>

<p>d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari.</p> <p>Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);</li> <li>– corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)</li> <li>– credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore;</li> <li>– corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;</li> <li>– titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;</li> <li>– titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;</li> <li>– uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;</li> <li>– comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un <i>master</i>. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte;</li> <li>– docente proponente: docente o</li> </ul>	<p>d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari.</p> <p>Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);</li> <li>– corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)</li> <li>– credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore;</li> <li>– corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;</li> <li>– titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;</li> <li>– titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;</li> <li>– uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;</li> <li>– comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un <i>master</i>. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte;</li> <li>– docente proponente: docente o</li> </ul>
---	---

<p>ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una <i>Summer / Winter School</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento)</b></p> <p>I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Università di Bologna istituisce <i>master</i> universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e <i>Summer / Winter School</i>.</li> <li>2. Per l'accesso ai <i>master</i> di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i <i>master</i> di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle <i>summer/winter school</i> è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.</li> <li>3. I <i>master</i> di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altra università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i <i>master</i> possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti.</li> <li>4. Nei <i>master</i>, la didattica può essere organizzata in modalità <i>part-time</i> e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.</li> <li>5. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti <i>master</i> biennali, che prevedono attività formative di norma di</li> </ol>	<p>ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una <i>Summer / Winter School</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento)</b></p> <p>I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Università di Bologna istituisce <i>master</i> universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e <i>Summer / Winter School</i>.</li> <li>2. Per l'accesso ai <i>master</i> di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i <i>master</i> di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle <i>summer/winter school</i> è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.</li> <li>3. I <i>master</i> di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altra università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i <i>master</i> possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti.</li> <li>4. Nei <i>master</i>, la didattica può essere organizzata in modalità <i>part-time</i> e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.</li> <li>5. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti <i>master</i> biennali, che prevedono attività formative di norma di</li> </ol>
---	---

<p>120 crediti.</p> <p><b>Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso, e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.</li> <li>2. I corsi di formazione permanente e le summer/winter school possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.</li> <li>3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.</li> <li>4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.</li> <li>5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.</li> </ol>	<p>120 crediti.</p> <p><b>Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso, e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.</li> <li>2. I corsi di formazione permanente e le summer/winter school possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.</li> <li>3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.</li> <li>4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.</li> <li>5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.</li> </ol>
<p><b>Articolo 4 (Proposta di attivazione)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del comitato proponente, composto</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Articolo 4 (Proposta di attivazione)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del comitato proponente, composto</li> </ul> </li> </ol>

<p>da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i <i>master</i> (con l'eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati),</p> <p>– di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi</p> <p>2. Le proposte, ad eccezione di quelle per le <i>summer/winter school</i>, devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso;</li> <li>titoli di ammissione e requisiti di accesso;</li> <li>modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;</li> <li>piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare;</li> <li>sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;</li> <li>risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;</li> <li>budget, numero minimo e massimo di iscritti;</li> <li>modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;</li> <li>quant'altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage ( tirocini curriculari) dei corsi professionalizzanti.</li> </ol> <p>Per le <i>summer/winter school</i>, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>obiettivo del corso e risultati attesi;</li> <li>titoli di ammissione, requisiti di</li> </ol>	<p>da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i <i>master</i> (con l'eccezione dei Master interateneo,</p> <p>il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati),</p> <p>- di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi</p> <p>2. Le proposte, ad eccezione di quelle per le <i>summer/winter school</i>, devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso;</li> <li>titoli di ammissione e requisiti di accesso;</li> <li>modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;</li> <li>piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare;</li> <li>sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;</li> <li>risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;</li> <li>budget, numero minimo e massimo di iscritti;</li> <li>modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;</li> <li>quant'altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage ( tirocini curriculari) dei corsi professionalizzanti.</li> </ol> <p>Per le <i>summer/winter school</i>, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare:</p>
--	---

<p>accesso, numero minimo e massimo di iscritti;</p> <p>c) budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto;</p> <p>d) elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti;</p> <p>3. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la disponibilità all'attivazione;</li> <li>— la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. Il dipartimento trasmette tempestivamente la delibera alla scuola o alle scuole verosimilmente interessate dai medesimi ambiti disciplinari.</li> </ul> <p>Il presidente della scuola che riceve la proposta da parte del dipartimento ha a disposizione un periodo di tempo -stabilito annualmente dalle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi professionalizzanti- per esprimere eventuali contrarietà all'attivazione. Decorso tale periodo vige il silenzio assenso. In caso di segnalazione contraria da parte del presidente della scuola, il dipartimento deve rivalutare la proposta. Nel caso il dipartimento intenda comunque procedere senza apportare modifiche al progetto, il parere contrario del presidente della scuola va comunque inviato all'ufficio master che lo includerà nella pratica da sottoporre al gruppo istruttorio per le attivazioni.</p> <p>4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle <i>summer/winter school</i>, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente).</p> <p>5. La presentazione dei progetti di</p>	<p>a) obiettivo del corso e risultati attesi;</p> <p>b) titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti;</p> <p>c) budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto;</p> <p>d) elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti;</p> <p>3. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la disponibilità all'attivazione;</li> <li>— la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. Il dipartimento trasmette tempestivamente la delibera alla scuola o alle scuole verosimilmente interessate dai medesimi ambiti disciplinari.</li> </ul> <p>Il presidente della scuola che riceve la proposta da parte del dipartimento ha a disposizione un periodo di tempo -stabilito annualmente dalle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi professionalizzanti- per esprimere eventuali contrarietà all'attivazione. Decorso tale periodo vige il silenzio assenso. In caso di segnalazione contraria da parte del presidente della scuola, il dipartimento deve rivalutare la proposta. Nel caso il dipartimento intenda comunque procedere senza apportare modifiche al progetto, il parere contrario del presidente della scuola va comunque inviato all'ufficio master che lo includerà nella pratica da sottoporre al gruppo istruttorio per le attivazioni.</p> <p>4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle <i>summer/winter school</i>, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura</p>
---	---

*summer/winter school* può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.

#### **Articolo 5 (Gestione e organizzazione)**

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.
2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed è firmato dal Magnifico Rettore.
3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget che deve

proponente).

5. La presentazione dei progetti di *summer/winter school* può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.

#### **Articolo 5 (Gestione e organizzazione)**

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.
2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed è firmato dal Magnifico Rettore.
3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget che deve

<p>essere allegato alla delibera della Struttura proponente il corso.</p> <p>5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi delle Scuole, ecc.).</p>	<p>essere allegato alla delibera della Struttura proponente il corso.</p> <p>5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi delle Scuole, ecc.).</p>
<p><b>Articolo 6 (Organi)</b></p>	<p><b>Articolo 6 (Organi)</b></p>
<p>1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summe/ winter school è il Direttore.</p> <p>2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. Un docente può far parte del consiglio scientifico di un solo master dell'Università di Bologna.</p> <p>3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna o, nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso. Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente può far parte del comitato proponente e/o assumere la direzione di un solo master. Per gli altri corsi, il Direttore è il docente proponente. Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni. Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del</p>	<p>1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summe/ winter school è il Direttore.</p> <p>2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. Un docente può far parte del consiglio scientifico di un solo master dell'Università di Bologna.</p> <p>3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna o, nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso. Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente può far parte del comitato proponente e/o assumere la direzione di un solo master. Per gli altri corsi, il Direttore è il docente proponente. Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni. Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del</p>

<p>dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.</p>	<p>dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.</p>
<p><b>Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)</b></p>	<p><b>Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)</b></p>
<p>1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master;</li> <li>– dal Direttore per gli altri corsi.</li> </ul> <p>Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato.</p> <p>2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta.</p>	<p>1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master;</li> <li>– dal Direttore per gli altri corsi.</li> </ul> <p>Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato.</p> <p>2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta.</p>
<p><b>Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione)</b></p>	<p><b>Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione)</b></p>
<p>1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.</p> <p>2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso:</p>	<p>1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.</p> <p>2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso:</p>

<p>a) la composizione ed entità della quota fissa <i>pro capite</i>, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;</p> <p>b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. nel caso dei <i>master</i> e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%.</li> <li>ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le <i>summer/winter school</i> non può essere inferiore al 5%.</li> </ol> <p>Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione.</p> <p>L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti.</p> <p>4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i <i>master</i> e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso.</p> <p>5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della struttura proponente il corso.</p>	<p>a) la composizione ed entità della quota fissa <i>pro capite</i>, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;</p> <p>b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. nel caso dei <i>master</i> e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%.</li> <li>ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le <i>summer/winter school</i> non può essere inferiore al 5%.</li> </ol> <p>Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione.</p> <p>L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti.</p> <p>4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i <i>master</i> e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso.</p> <p>5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della struttura proponente il corso.</p> <p>6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate - individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) - viene destinato al personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del</p>
--	--

<p><b>Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali.</li> <li>2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del <i>master</i> o del corso.</li> </ol> <p><b>Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi <i>post laurem</i>, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore.</li> <li>2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);</li> <li>b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;</li> <li>c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale</li> </ol> </li> </ol>	<p>suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socio-assistenziali a favore dello stesso.</p> <p><b>Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali.</li> <li>2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del <i>master</i> o del corso.</li> </ol> <p><b>Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi <i>post laurem</i>, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore.</li> <li>2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);</li> <li>b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;</li> <li>c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale</li> </ol> </li> </ol>
--	---

<p>delle qualifiche;</p> <p>d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere);</p> <p>e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo;</p> <p>f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa <i>pro capite</i>, con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui tale gestione sia a carico degli atenei <i>partner</i> e del prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento;</p> <p>g) la composizione del corpo docente;</p> <p>h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;</p> <p>i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.</p> <p>3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, <i>summer/winter school</i>, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.</p> <p><b>Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)</b></p> <p>Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti</p>	<p>delle qualifiche;</p> <p>d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere);</p> <p>e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo;</p> <p>f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa <i>pro capite</i>, con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui tale gestione sia a carico degli atenei <i>partner</i> e del prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento;</p> <p>g) la composizione del corpo docente;</p> <p>h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;</p> <p>i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.</p> <p>3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, <i>summer/winter school</i>, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.</p> <p><b>Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)</b></p> <p>Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti</p>
--	--

ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche, ad eccezione

dell'art. 24 bis, comma 1, e dell'art. 24 ter, che risultano così riformulati:

Art.24 bis

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

Art.24 ter

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i

seguenti:

- a) ammonizione;
- b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi;
- c) sospensione dal master/corso.

3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore.

4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento

7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, considerata la durata del corso.

#### **Articolo 12 (Norme finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17.
2. Il presente regolamento a partire dalla sua

ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche, ad eccezione

dell'art. 24 bis, comma 1, e dell'art. 24 ter, che risultano così riformulati:

Art.24 bis

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

Art.24 ter

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i

seguenti:

- a) ammonizione;
- b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi;
- c) sospensione dal master/corso.

3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore.

4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento

7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, considerata la durata del corso.

#### **Articolo 12 (Norme finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17.
2. Il presente regolamento a partire dalla sua

entrata in vigore abroga il “Regolamento in materia di corsi professionalizzanti” emanato con DR 1629 del 07/11/2014.	entrata in vigore abroga il “Regolamento in materia di corsi professionalizzanti” emanato con DR 1629 del 07/11/2014.
---	---

All. B DR n. 255 del 07/03/2017

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI

**Articolo 1 (Definizioni)**

Ai sensi del presente regolamento, per corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Più precisamente:

- a) *il master* universitario, d'ora innanzi *master*, è il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi *post - lauream* professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali deroghe sono indicate nell'art. 3;
- b) il corso universitario di alta formazione è un corso *post - lauream* professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990;
- c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, è un corso *post - lauream* di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati, relative a progetti di corsi *post lauream* di aggiornamento professionale redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate caso per caso;
- d) la Summer School / Winter School: è un corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una durata da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari.

Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni:

- cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);
- corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)
- credito formativo universitario, d'ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di apprendimento (incluso lo studio individuale), richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore. Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale corrisponde a 25 ore;
- corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;
- titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;
- titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;
- uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;
- comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un *master*. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte;

- 
- docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una *Summer / Winter School*.

### **Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento)**

I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata)**

1. L'Università di Bologna istituisce *master* universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e *Summer / Winter School*.
2. Per l'accesso ai *master* di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i *master* di II livello un titolo di secondo ciclo. Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle *summer/winter school* è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.
3. I *master* di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi internazionali con altra università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i *master* possono rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti.
4. Nei *master*, la didattica può essere organizzata in modalità *part-time* e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.
5. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti *master* biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.

### **Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori)**

1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso, e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i *master*, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.
2. I corsi di formazione permanente e le *summer/winter school* possono non prevedere forme di selezione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.
3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.
4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall'Ateneo, deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.
5. Il Consiglio scientifico per i *master* e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del *master* può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione.

### **Articolo 4 (Proposta di attivazione)**

1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d'Ateneo, di cui all' art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, su iniziativa:
  - del comitato proponente, composto da almeno tre professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo di Bologna, per i *master* (con l'eccezione dei *master* interateneo, il cui comitato proponente può essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati),

---

---

– di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi

2. Le proposte, ad eccezione di quelle per le *summer/winter school*, devono indicare:
- percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, competenze professionali acquisite alla fine del corso;
  - titoli di ammissione e requisiti di accesso;
  - modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
  - piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da convenzionare;
  - sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
  - risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;
  - budget, numero minimo e massimo di iscritti;
  - modalità relative all'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;
  - quant'altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage (tirocini curricolari) dei corsi professionalizzanti.

Per le *summer/winter school*, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le proposte devono indicare:

- obiettivo del corso e risultati attesi;
  - titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti;
  - budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del profitto;
  - elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti;
3. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare:
- la disponibilità all'attivazione;
  - la coerenza della proposta con l'offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. Il dipartimento trasmette tempestivamente la delibera alla scuola o alle scuole verosimilmente interessate dai medesimi ambiti disciplinari.
- Il presidente della scuola che riceve la proposta da parte del dipartimento ha a disposizione un periodo di tempo -stabilito annualmente dalle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi professionalizzanti- per esprimere eventuali contrarietà all'attivazione. Decorso tale periodo vige il silenzio assenso. In caso di segnalazione contraria da parte del presidente della scuola, il dipartimento deve rivalutare la proposta. Nel caso il dipartimento intenda comunque procedere senza apportare modifiche al progetto, il parere contrario del presidente della scuola va comunque inviato all'ufficio master che lo includerà nella pratica da sottoporre al gruppo istruttorio per le attivazioni.
4. L'attivazione dei corsi, ad eccezione delle *summer/winter school*, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente deve comunque presentare il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di dipartimento (o altra Struttura proponente).
5. La presentazione dei progetti di *summer/winter school* può avvenire in deroga alle scadenze previste dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo deliberate annualmente.

---

---

### **Articolo 5 (Gestione e organizzazione)**

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture dell'Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo per la gestione di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.
2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse significative ai fini della realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta accessoria e funzionale. L'accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed è firmato dal Magnifico Rettore.
3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell'Ateneo, l'organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone l'attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti alla struttura, ma a carico dell'Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata dal Consiglio di Amministrazione.
4. I costi per l'uso di aule e attrezzature o per l'erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi devono trovare copertura all'interno del budget che deve essere allegato alla delibera della Struttura proponente il corso.
5. In nessun caso la gestione amministrativo-contabile o l'organizzazione dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi delle Scuole, ecc.).

### **Articolo 6 (Organi)**

1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle somme/ winter school è il Direttore.
2. Il Consiglio scientifico include i docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di master, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna e di altre università che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. Un docente può far parte del consiglio scientifico di un solo master dell'Università di Bologna.
3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Bologna o, nel caso di percorsi formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, un professore o ricercatore di una delle Università che concorrono all'attivazione del corso.

Per i master, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente può far parte del comitato proponente e/o assumere la direzione di un solo master. Per gli altri corsi, il Direttore è il docente proponente.

Il Direttore del master /corso è responsabile dell'organizzazione complessiva, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e dell'assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce indicazioni all'ente gestore in merito all'impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e sottoscrive le rendicontazioni.

Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento dei fondi a tale ente.

### **Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)**

1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica

nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto:

- dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per i master;
- dal Direttore per gli altri corsi.

Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master/corso approvato.

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell'ateneo, inerente la docenza e la direzione e, eventualmente, l'attività svolta nell'ambito del consiglio scientifico, a condizione che abbiano assolto l'impegno didattico previsto dall'Ateneo, secondo le determinazioni delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e che non fruiscono di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell'ente gestore esterno previo nulla osta.

### **Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione)**

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.
2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del master e del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso:
  - a) la composizione ed entità della quota fissa *pro capite*, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;
  - b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:
    - i. nel caso dei *master* e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%.
    - ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le *summer/winter school* non può essere inferiore al 5%.

Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione.

L'esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del

corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti.

4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i *master* e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso.
5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione amministrativo-contabile dei corsi in base all'art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata dal Direttore della struttura proponente il corso.
6. A decorrere dal 2016, a seguito dell'accertamento della copertura finanziaria dei costi complessivi dei corsi oggetto del presente regolamento, un importo annuo massimo pari a 800.000 euro, lordo ente, in funzione dell'andamento delle entrate - individuato nell'ambito della quota del prelievo dalle entrate complessive di cui al precedente comma 3 lettera b) - viene destinato al personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, D ed EP), con finalità incentivante del contributo del suddetto personale, secondo criteri definiti in accordo con le Parti sindacali, o per sostenere eventuali attività socio-assistenziali a favore dello stesso.

### **Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)**

1. L'Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali.

- 
- 
2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l'ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del *master* o del corso.

#### **Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università)**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell'art.4 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi *post laurem*, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. Tali convenzioni sono firmate dal Rettore.
2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente:
  - a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
  - b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
  - c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche;
  - d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i corsi con università estere);
  - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate nell'accordo;
  - f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa *pro capite*, con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui tale gestione sia a carico degli atenei *partner* e del prelievo di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) se tale spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento;
  - g) la composizione del corpo docente;
  - h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;
  - i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.
3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l'organizzazione di corsi di alta formazione, formazione permanente, *summer/winter school*, a patto che rientrino in un programma strategico d'Ateneo. Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i). Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si riferiscono da parte degli Organi di Ateneo.

#### **Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)**

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche, ad eccezione

dell'art. 24 bis, comma 1, e dell'art. 24 ter, che risultano così riformulati:

Art.24 bis

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

Art.24 ter

- 
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
  2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
    - a) ammonizione;
    - b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi;
    - c) sospensione dal master/corso.
  3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore.
  4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.
  5. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
  6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento
  7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, considerata la durata del corso.

#### **Articolo 12 (Norme finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo e si applica a partire dall'a.a. 2016-17.
  2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di corsi professionalizzanti" emanato con DR 1629 del 07/11/2014.
- 

### **ANNO 2017 REPERTORIO N. 265/2017 PROTOCOLLO N. 24103**

#### **OGGETTO: COLLEGIO SUPERIORE – MODIFICA AL REGOLAMENTO**

##### **IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 234/2014 del 27 marzo 2014 di costituzione dell'Istituto di Studi Superiori e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;
- VISTO** in particolare l'articolo 3 del citato Regolamento di funzionamento, in cui si prevede l'articolazione dell'Istituto di Studi Superiori nelle due Sezioni corrispondenti al Collegio Superiore e all'Istituto di Studi Avanzati e i relativi regolamenti operativi;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 238/2014 del 31 marzo 2014, con cui è stato adottato il Regolamento del Collegio Superiore;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 21 febbraio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017, con cui è state approvate le modifiche al citato Regolamento del Collegio Superiore;

##### **DECRETA**

#### **Articolo 1 (Modificazioni)**

1. Vengono apportate, come approvato dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento del

Collegio Superiore emanato con Decreto Rettorale n. 238/2014 del 31 marzo 2014 così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**  
**(Testo Coordinato)**

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**  
**(Entrata in Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 09/03/2017

**IL RETTORE**  
**(Francesco Ubertini)**

ALLEGATO A) AL DR N. 265/2017 DEL 24103

TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SUPERIORE

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 4 – Direttore</b>	<b>Art. 4 – Direttore</b>
1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore, d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.	<b>1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo.</b>
2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.	<b>2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.</b>
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.	
4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:	
a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività;	
b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;	

c) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell'Ateneo; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio Scientifico;	
d) nomina annualmente i Coordinatori dei curricula e i Docenti dei corsi del Collegio;	
e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori;	
f) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 co. 4, per l'ammissione al Collegio;	
g) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico;	
h) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;	
i) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento Studenti;	
l) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui all'articolo 8 e 9.	
<b>Art.5 - Consiglio Scientifico</b>	<b>Art.5 - Consiglio Scientifico</b>
1. Il Consiglio Scientifico è composto da:	
a) il Direttore;	
b) i Tutor di cui all'art. 7;	
c) i Coordinatori dei curricula, di cui all'art. 7;	
d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 3.	<b>d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 4 del presente articolo.</b>
2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:	

a) propone al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in collaborazione con il Direttore;	
b) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, per la successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti di studio da mettere a concorso e l'ammontare del contributo finanziario a parziale copertura delle spese di vitto e didattiche dei Collegiali;	
c) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori per successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo;	
d) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di docenti e studenti con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori l'approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e Coordinatori, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al Corso di studio di appartenenza;	
e) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;	
f) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;	
g) monitora il profitto degli Collegiali con il parere dei Tutor, dei Coordinatori e del Direttore;	
h) approva la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui agli articoli 8 e 9, su proposta del Direttore;	
i) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;	
l) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti;	

m) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, sospensioni dalle attività didattiche nei casi previsti dal Regolamento Studenti	
	<b>n) designa, tra i componenti di cui al comma 1 lettera b) e c), tre rappresentanti nel Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, secondo le modalità che verranno decise a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.</b>
3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) al Direttore; per le funzioni di cui alle altre lettere, nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico;	
4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.	
5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) nella composizione ristretta così determinata:	
a) il Direttore del Collegio;	
b) i Tutor del Collegio;	
c) i Coordinatori dei curricula.	
6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.	
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<b>Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie</b>	
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo ciclo a decorrere dall'a.a. 2014/15.	

<p>2. Il Collegio di cui all'art. 1, quale sezione dell'Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 23/09/2008, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	
<p>3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica.</p>	<p><b>3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.</b></p>
<p>4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi dello Statuto di Ateneo.</p>	

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO COLLEGIO SUPERIORE

(TESTO DEL REGOLAMENTO EMANATO CON IL DECRETO RETTORALE N. 238/2014 DEL 31 MARZO 2014 COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. 265 DEL 09/03/2017)

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – Definizione**

**ART. 2 – Finalità**

**CAPO II – ORGANI E COMPETENZE**

**ART. 3 – Organi**

**ART. 4 – Direttore**

**ART. 5 – Consiglio Scientifico**

**CAPO III - ORDINAMENTO**

**ART. 6 – Aree disciplinari**

**ART. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti**

**ART. 8 – Organizzazione dell'attività formativa**

**ART. 9 – Requisiti di accesso**

**ART. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio**

**ART. 11 – Piano didattico**

**ART. 12 – Esami o valutazioni finali di profitto**

**ART. 13– Crediti formativi**

**ART. 14 – Licenza e Diploma Supplement**

**ART. 15 – Collegiali**

**CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Definizione**

- 
1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell'Istituto di Studi Superiori, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna.
  2. Il Presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento, secondo gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

**Art. 2 – Finalità**

1. Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il Collegio accoglie presso la propria sede, a seguito di concorso, studenti iscritti nei corsi di studio dell'Ateneo, impartendo insegnamenti extracurricolari oltre a quelli ufficiali.
2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l'Istituto di Studi Avanzati, nonché con le Scuole e i Dipartimenti dell'Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.
3. In particolare dalle Scuole acquisisce parere in merito alla propria programmazione didattica, ai fini di una verifica della sua coerenza e non sovrapposizione con l'offerta didattica dei corsi di studio delle Scuole medesime.

**CAPO II – ORGANI E COMPETENZE****Art. 3 - Organi**

1. Sono organi del Collegio:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio Scientifico.

**Art. 4 – Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
  - a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  - c) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell'Ateneo; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio Scientifico;
  - d) nomina annualmente i Coordinatori dei curricula e i Docenti dei corsi del Collegio;
  - e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori;
  - f) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 co. 4, per l'ammissione al Collegio;
  - g) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico;
  - h) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;
  - i) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento Studenti;
  - l) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui all'articolo 8 e 9.

**Art.5 - Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - a) il Direttore;
  - b) i Tutor di cui all'art. 7;
  - c) i Coordinatori dei curricula, di cui all'art. 7;
  - d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:

- 
- a) propone al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in collaborazione con il Direttore;
  - b) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, per la successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti di studio da mettere a concorso e l'ammontare del contributo finanziario a parziale copertura delle spese di vitto e didattiche dei Collegiali;
  - c) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori per successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo;
  - d) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di docenti e studenti con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori l'approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e Coordinatori, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al Corso di studio di appartenenza;
  - e) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;
  - f) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;
  - g) monitora il profitto degli Collegiali con il parere dei Tutor, dei Coordinatori e del Direttore;
  - h) approva la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui agli articoli 8 e 9, su proposta del Direttore;
  - i) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;
  - l) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti;
  - m) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, sospensioni dalle attività didattiche nei casi previsti dal Regolamento Studenti.
  - n) designa, tra i componenti di cui al comma 1 lettera b) e c), tre rappresentanti nel Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, secondo le modalità che verranno decise a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) al Direttore; per le funzioni di cui alle altre lettere, nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico;
4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.
5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) nella composizione ristretta così determinata:
- a) il Direttore del Collegio;
  - b) i Tutor del Collegio;
  - c) i Coordinatori dei curricula.
6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.

### CAPO III – ORDINAMENTO

#### Art. 6 - Aree disciplinari

Il Collegio prevede due *macro*-aree disciplinari:

- a) una umanistico - economica a cui si riconducono l'Area Umanistica facente capo alle Scuole di Lettere e Beni Culturali e Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione e l'Area Sociale facente capo alle Scuole di Psicologia e Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Economia, Management e Statistica;
- b) una tecnico-scientifica a cui si riconducono l'Area Scientifica facente capo alle Scuole di Scienze e Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, l'Area Tecnologica facente capo alle Scuole di Ingegneria e Architettura e Agraria e Medicina Veterinaria e l'Area Medica facente capo alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

#### Art. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti

1. Il Tutor è un professore o ricercatore dell'Ateneo di Bologna a cui, sulla base di apposito incarico conferito annualmente dal Direttore del Collegio, anche a seguito di apposito bando, sono affidati i Collegiali, secondo l'area disciplinare di appartenenza.

---

---

**2. Compiti del Tutor:**

a) seguire la formazione dei Collegiali che gli sono affidati, indirizzarne le scelte curriculari nel proprio percorso di studio all'interno del Collegio, nonché supervisionare il profitto dei Collegiali e riferirne al Consiglio Scientifico e/o al Direttore;

b) contribuire obbligatoriamente alla formazione del Collegiale attraverso un'attività seminariale specifica di almeno 8 ore l'anno. L'attività seminariale è proposta liberamente dal Tutor e discussa con i Collegiali. Possono partecipare all'attività seminariale i Collegiali che frequentano altri seminari.

3. Il Coordinatore è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica per tutto il Curriculum e ne sceglie i docenti, d'intesa con il Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti del Curriculum.

4. I Tutor e i Coordinatori, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento, esprimono parere al Consiglio Scientifico e/o al Direttore sul monitoraggio del profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive nel caso di mobilità estera presso Istituzioni collegate al Collegio.

5. L'attività didattica svolta dai Docenti presso il Collegio è riconosciuta come attività integrativa all'interno del compito didattico annualmente presunto. A tal fine, ciascun Docente, all'inizio dell'anno accademico, dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza l'attività annuale presunta da svolgersi presso il Collegio.

**Art. 8 - Organizzazione dell'attività formativa**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) **primo ciclo:** percorso formativo dei Collegiali ricomprensivo i tre anni dei corsi di Laurea e i primi tre anni dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

b) **secondo ciclo:** percorso formativo dei Collegiali ricomprensivo i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

c) **curriculum:** corsi di primo e secondo ciclo della durata di 24 ore che si concludono col superamento di esami o valutazioni di profitto. Un curriculum si intende attivato rispettivamente per un triennio o per un biennio;

d) **seminario:** corsi della durata di 8 ore individuati dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di profitto. I seminari sono tenuti dai Tutor o da Docenti interni o esterni all'Ateneo;

e) **ISA lectures:** seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio;

2. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale dell'Ateneo.

3. I curricula a svolgimento triennale sono rivolti ai Collegiali di primo ciclo, mentre quelli a svolgimento biennale sono rivolti ai Collegiali di secondo ciclo.

4. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è compito del Docente che svolge l'attività formativa.

5. La scelta dei curricula è libera sulla base di un'offerta almeno doppia rispetto all'obbligo di frequenza. Ciascun Collegiale segue il seminario del proprio Tutor e sceglie liberamente, ogni anno, quali altri seminari seguire. Dal II anno il Collegiale può scegliere, sempre all'interno della propria area disciplinare, un altro Tutor, fra quelli del Collegio, fatta salva l'accettazione da parte del nuovo Tutor.

6. I curricula non prevedono propedeuticità (imprescindibili propedeuticità segnalate dai Docenti potranno essere sopperite con altre modalità, tipo lezioni integrative).

**Art. 9 - Requisiti di accesso**

1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera b).

2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.

3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio si basano, di norma, su due distinti bandi di concorso, uno per l'ammissione al primo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico e uno per l'ammissione al secondo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, o al quarto anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico.

4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.

---

5. Fatti salvi i requisiti di merito, l'accesso al secondo ciclo sarà automatico per i Collegiali che conseguono la Laurea entro la seconda sessione dell'a.a. di riferimento. Gli iscritti a corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, passano anch'essi automaticamente al secondo ciclo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 10 entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale.

**Art. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio**

1. I Collegiali sono tenuti a:

a) svolgere tutte le attività formative e acquisire tutti i crediti previsti per ciascun anno del Corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo, in ciascun esame o valutazione finale di profitto, un voto non inferiore a punti 24 su 30 e riportando una votazione media qualificata, come specificato ai seguenti punti 1) e 2):

1) nel primo ciclo (che ricomprende i tre anni dei corsi di Laurea e i primi tre anni dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico) si richiede la media ponderata in relazione al numero di CFU, come segue: per il primo anno è sufficiente la media annuale di punti 27 su 30; dal secondo anno è richiesta la media complessiva di punti 28 su 30 (la valutazione della media è complessiva in quanto non si calcola solo sugli esami o valutazioni finali di profitto del singolo anno di riferimento ma si calcola su tutti gli esami sostenuti);

2) nel secondo ciclo (che ricomprende i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico) si richiede la media annuale ponderata di punti 28 su 30;

b) svolgere ogni altra attività predisposta dal Collegio a norma del presente regolamento.

**Art. 11 – Piano didattico**

1. All'inizio dell'anno il Collegiale di I anno di primo ciclo e il Collegiale di I anno di secondo ciclo sceglie i curricula che intende seguire e, annualmente, i seminari diversi da quelli del proprio Tutor. Il Collegiale che sceglie un curriculum lo segue di norma per l'intera durata. La scelta tuttavia non è vincolante, e può essere modificata su parere favorevole del Tutor.

2. I Collegiali sono tenuti a:

a) seguire nel primo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono due curricula a scelta (48 ore) e tre seminari di Collegio (24 ore);

b) seguire nel secondo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono, a scelta del Collegiale:

- due curricula a scelta (48 ore), due seminari di Collegio (16 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

*oppure*

- un curriculum a scelta (24 ore), cinque seminari di Collegio (40 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

c) fatte salve ulteriori o diverse disposizioni normative, i Collegiali dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di sei anni seguono al IV anno un solo curriculum di secondo ciclo di 24 ore di didattica frontale, e sia al V che al VI anno attività formative per un totale di 24 ore di didattica frontale annue, che comprendono due seminari avanzati (16 ore) e un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

d) ai Collegiali è fatto obbligo di superare una prova di lingua straniera oltre a quella acquisita nel corso di studio cui sono iscritti, diversa dall'inglese, sulla base delle indicazioni annualmente determinate dal Consiglio Scientifico.

**Art. 12 – Esami o valutazioni finali di profitto**

1. La modalità di svolgimento dell'esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa prevista nei curricula è responsabilità dei Coordinatori dei curricula secondo le modalità stabilite dai Coordinatori stessi all'inizio dell'anno accademico. Negli esami o valutazioni finali di profitto i Collegiali devono riportare una votazione media di 27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30.

2. L'esame o valutazione finale di profitto dei seminari (comprese le ISA Lectures) avviene secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Scientifico a inizio dell'anno accademico.

3. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Scientifico in

---

sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta. Il Consiglio Scientifico decide l'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio sulle attività del Collegiale.

**Art. 13 - Crediti formativi**

1. Salvo ulteriori o diverse disposizioni normative, all'attività formativa impartita dal Collegio è, di norma, riconosciuto valore in termini di CFU, come di seguito rappresentato:

- a) a ciascun curriculum è attribuito un valore di 4 CFU;
- b) a ciascun seminario è attribuito un valore di 1 CFU;
- c) la partecipazione ad almeno 5 seminari, organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures), conferisce 1 CFU.

**Art. 14 – Licenza e Diploma Supplement**

1. Ai Collegiali di primo ciclo che abbiano superato con regolarità tutte le attività formative previste è conferita la Licenza del Collegio. Ai Collegiali di secondo ciclo che abbiano superato con regolarità tutte le attività formative previste è conferita la Licenza Magistrale del Collegio.

2. Le attività compiute dai Collegiali ai sensi del presente Regolamento verranno inserite, con l'attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei Corsi di Studio, nel Supplemento al Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 co. 5 lett. a) del DM 270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori.

**Art. 15 – Collegiali**

1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, sentito il Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno accademico.

2. I Collegiali non residenti a Bologna, ammessi al Collegio, risiedono presso il Collegio. Essi possono scegliere di non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio Scientifico, l'opzione non è reversibile nel corso dell'anno accademico.

3. I Collegiali residenti a Bologna, ammessi al Collegio, possono risiedere presso il Collegio previa approvazione, da parte del Consiglio Scientifico, di apposita richiesta da inoltrare al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.

4. La scelta di risiedere presso il Collegio comporta l'accettazione integrale del regolamento della Residenza, approvato dal Consiglio Scientifico.

5. I Collegiali usufruiscono:

a) dell'esonero da tasse e contributi previsti per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo di Bologna, ad eccezione dell'imposta di bollo e delle spese d'assicurazione; restano salvi gli eventuali versamenti a favore dello Stato e di altri enti, come richiesti dalla normativa vigente, ai quali provvede l'amministrazione universitaria con onere a carico del bilancio d'Ateneo;

b) di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio;

6. L'ammontare annuo del contributo finanziario viene stabilito dagli Organi di Ateneo, secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera b).

7. Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio.

8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. d), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con l'attività didattica del Collegio.

9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori.

10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Titolo IV del Regolamento Studenti.

**CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI****Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie**

- 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo ciclo a decorrere dall'a.a. 2014/15.
  2. Il Collegio di cui all'art. 1, quale sezione dell'Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 23/09/2008, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.
  4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi dello Statuto di Ateneo.
- 

**ANNO 2017 REPERTORIO N. 270 PROTOCOLLO N. 24507**

**OGGETTO: ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI – MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 234/2014 del 27 marzo 2014 di costituzione dell'Istituto di Studi Superiori e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 21 febbraio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017, con cui è state approvate le modifiche al citato Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori;

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Modificazioni)**

1. Vengono apportate, come approvato dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori emanato con Decreto Rettorale n. 234/2014 del 27 marzo 2014 così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2  
(Testo Coordinato)**

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3  
(Entrata in Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 10/03/2017

**IL RETTORE  
(Francesco Ubertini)**

---



---

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI**
**TESTO A FRONTE**

<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>NUOVO REGOLAMENTO CON MODIFICHE</b>
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
<p><b>Articolo 1 (Definizione)</b></p> <p>1. È istituito ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo l'Istituto di Studi Superiori, da ora in poi denominato ISS.</p> <p>2. Confluiscono nell'ISS le attività dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1231/45353 del 23.09.2008.</p>	
<p><b>Articolo 2 (Finalità)</b></p> <p>1. L'ISS è diretto alla realizzazione di un ambiente integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso la valorizzazione coordinata del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.</p> <p>2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.</p> <p>3. Per il Collegio Superiore, ove non sia diversamente disposto valgono i sistemi di accreditamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.</p>	
<p><b>Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)</b></p> <p>1. L'ISS si articola in Sezioni corrispondenti al Collegio Superiore e all'Istituto di Studi Avanzati di cui all'articolo 2, comma 1. Ad esse è garantita autonoma visibilità e valorizzazione delle proprie iniziative.</p> <p>2. Ciascuna Sezione è coordinata da un Direttore e da un proprio Consiglio Scientifico, ai sensi del successivo art. 7, ed è dotata di un regolamento operativo e/o didattico, che disciplina l'organizzazione delle attività, le funzioni del Direttore, la composizione e le funzioni del Consiglio Scientifico, nonché eventuali forme di deleghe.</p> <p>3. Il regolamento operativo e/o didattico è proposto dal Consiglio Scientifico della Sezione, approvato con delibera del Consiglio dell'ISS ed emanato con Decreto Rettorale.</p> <p>4. Il regolamento didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico per l'approvazione, dal Consiglio dell'ISS, su indicazione del Consiglio Scientifico della Sezione stessa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.</p> <p>5. La Sezione può mantenere la propria denominazione</p>	

TESTO ORIGINALE	NUOVO REGOLAMENTO CON MODIFICHE
<p>anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella dell'ISS.</p>	
<p><b>Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)</b>            1. I Dipartimenti che vi siano interessati possono affidare le attività formative e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale all'ISS, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche.</p>	
<p><b>CAPO II - ORGANI E COMPETENZE</b></p>	<p><b>CAPO II - ORGANI E COMPETENZE</b></p>
<p><b>Articolo 5 (Organi)</b>            1. Sono organi dell'ISS:            a) Il Presidente;            b) Il Consiglio.</p>	
<p><b>Articolo 6 (Presidente)</b>            1. Il Presidente dell'ISS è designato dal Rettore, tra professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, di adeguata competenza. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.            2. Il Presidente, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3, esercita le seguenti funzioni:            a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;            b) presiede e convoca il Consiglio;            c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;            d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse Sezioni;            e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;            f) esercita le funzioni del privato datore di lavoro;            g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;            h) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio.</p>	<p><b>Articolo 6 (Presidente)</b>  <b>1. Il Presidente dell'ISS è designato nominato dal Rettore tra professori e ricercatori i Direttori delle Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta., o per un periodo inferiore comunque corrispondente all'effettiva durata della carica di Direttore della Sezione e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.</b>            2. Il Presidente, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3, esercita le seguenti funzioni:            a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;            b) presiede e convoca il Consiglio;            c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;            d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse Sezioni;            e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;            f) esercita le funzioni del privato datore di lavoro;            g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;            h) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio.</p>
<p><b>Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)</b>            1. Per ogni Sezione elencata all'articolo 3 è individuato un Direttore dal Magnifico Rettore, d'intesa con il Presidente dell'ISS, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.            2. Il Direttore della Sezione è responsabile del</p>	<p><b>Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)</b>            1. Per ogni Sezione elencata all'articolo 3 è individuato un Direttore dal Magnifico Rettore, <del>d'intesa con il Presidente dell'ISS</del>, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.            2. Il Direttore della Sezione è responsabile del</p>

TESTO ORIGINALE	NUOVO REGOLAMENTO CON MODIFICHE
<p>funzionamento della Sezione stessa e sovrintende alle sue attività.</p> <p>3. I Direttori durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.</p> <p>4. Il Consiglio Scientifico della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione, secondo quanto disciplinato dal singolo regolamento operativo e/o didattico.</p>	<p>funzionamento della Sezione stessa e sovrintende alle sue attività.</p> <p>3. I Direttori durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.</p> <p>4. Il Consiglio Scientifico della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione, secondo quanto disciplinato dal singolo regolamento operativo e/o didattico.</p>
<p><b>Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)</b></p> <p>1. Il Consiglio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Presidente, che lo presiede;</li> <li>b) i Direttori delle due Sezioni di cui all'art. 3;</li> <li>c) due componenti individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Presidente dell'ISS, fra professori, ricercatori, e personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo, con adeguate competenze.</li> </ul> <p>2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 9, comma 3.</p> <p>3. Il Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;</li> <li>b) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;</li> <li>c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);</li> <li>d) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità dell'ISS, definiti dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>e) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto;</li> <li>f) individua, per i Dipartimenti interessati di cui all'art. 4, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti;</li> <li>g) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;</li> <li>h) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;</li> <li>i) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;</li> <li>l) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti</li> </ul>	<p><b>Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)</b></p> <p>1. Il Consiglio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <del>Presidente, che lo presiede;</del></li> <li>b) <b>a) i Direttori delle due Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, di cui uno assume le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;</b></li> <li>e) <b>b) Sei componenti, tre per ogni Sezione di cui all'art. 3 del presente regolamento, individuati secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti delle Sezioni.</b></li> </ul> <p>2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 9, comma 3.</p> <p>3. Il Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;</li> <li>b) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;</li> <li>c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);</li> <li>d) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità dell'ISS, definiti dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>e) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto;</li> <li>f) individua, per i Dipartimenti interessati di cui all'art. 4, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti;</li> <li>g) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;</li> <li>h) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;</li> <li>i) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;</li> </ul>

<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>NUOVO REGOLAMENTO CON MODIFICHE</b>
<p>stabiliti dai regolamenti di Ateneo;</p> <p>m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;</p> <p>n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;</p> <p>o) può delegare al Presidente le competenze di cui alla lettera i).</p>	<p>l) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;</p> <p>m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;</p> <p>n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;</p> <p>o) può delegare al Presidente le competenze di cui alla lettera i).</p>
<b>CAPO III – GESTIONE E RISORSE</b>	<b>CAPO III – GESTIONE E RISORSE</b>
<p><b>Articolo 9 (Gestione)</b></p> <p>1. Il modello gestionale applicato all'ISS è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.</p> <p>2. All'organizzazione dell'ISS si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.</p> <p>3. Il Direttore Generale può individuare, d'intesa con il Presidente dell'ISS, direttamente tra il personale contrattualizzato un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri dell'ISS, sotto il profilo gestionale e a diretto rimando del Presidente dell'ISS. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura anche i necessari collegamenti per la gestione delle risorse di cui all'art. 10, nonché le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio dell'ISS e nei Consigli Scientifici delle due Sezioni.</p>	
<p><b>Articolo 10 (Risorse)</b></p> <p>1. Il budget dell'ISS è costituito da:</p> <p>a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;</p> <p>b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;</p> <p>c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e/o scientifiche;</p> <p>d) erogazioni liberali;</p> <p>e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;</p> <p>f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.</p>	
<b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>
<p><b>Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno</p>	<p><b>Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno</p>

TESTO ORIGINALE	NUOVO REGOLAMENTO CON MODIFICHE
<p>successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.</p> <p>2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.</p> <p>3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il regolamento operativo/didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica, e il regolamento operativo dell'Istituto di Studi Avanzati è proposto al Magnifico Rettore, per la sua adozione, dal Direttore dell'Istituto in carica d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica.</p>	<p>successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.</p> <p><b>1 bis. Il Consiglio è immediatamente integrato con i componenti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del presente regolamento. Il Presidente dell'ISS e i componenti del Consiglio operanti alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento restano in carica per la durata residua del loro mandato.</b></p> <p>2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.</p> <p>3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il regolamento operativo/didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il <del>Direttore</del> <b>Presidente</b> dell'ISS in carica, e il regolamento operativo dell'Istituto di Studi Avanzati è proposto al Magnifico Rettore, per la sua adozione, dal Direttore dell'Istituto in carica d'intesa con il <del>Direttore</del> <b>Presidente</b> dell'ISS in carica.</p>

ALLEGATO B)

REREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

(TESTO DEL REGOLAMENTO EMANATO CON IL DECRETO RETTORALE N. 238/2014 DEL 31 MARZO 2014 E COORDINATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DAL D.R. 270 DEL 10/03/2017)

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 (Definizione)**

**Articolo 2 (Finalità)**

**Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)**

**Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)**

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

**Articolo 5 (Organi)**

**Articolo 6 (Presidente)**

**Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)**

**Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)**

**CAPO III - GESTIONE E RISORSE**

**Articolo 9 (Gestione)**

**Articolo 10 (Risorse)**

**CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 (Definizione)**

1. È istituito ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo l'Istituto di Studi Superiori, da ora in poi denominato ISS.

2. Confluiscono nell'ISS le attività dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione emanato con Decreto Rettoriale rep. n. 1231/45353 del 23.09.2008.

---

---

**Articolo 2 (Finalità)**

1. L'ISS è diretto alla realizzazione di un ambiente integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso la valorizzazione coordinata del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.
2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.
3. Per il Collegio Superiore, ove non sia diversamente disposto valgono i sistemi di accreditamento previsti dalla normativa vigente.
4. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.

**Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)**

1. L'ISS si articola in Sezioni corrispondenti al Collegio Superiore e all'Istituto di Studi Avanzati di cui all'articolo 2, comma 1. Ad esse è garantita autonoma visibilità e valorizzazione delle proprie iniziative.
2. Ciascuna Sezione è coordinata da un Direttore e da un proprio Consiglio Scientifico, ai sensi del successivo art. 7, ed è dotata di un regolamento operativo e/o didattico, che disciplina l'organizzazione delle attività, le funzioni del Direttore, la composizione e le funzioni del Consiglio Scientifico, nonché eventuali forme di deleghe.
3. Il regolamento operativo e/o didattico è proposto dal Consiglio Scientifico della Sezione, approvato con delibera del Consiglio dell'ISS ed emanato con Decreto Rettorale.
4. Il regolamento didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico per l'approvazione, dal Consiglio dell'ISS, su indicazione del Consiglio Scientifico della Sezione stessa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
5. La Sezione può mantenere la propria denominazione anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella dell'ISS.

**Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)**

1. I Dipartimenti che vi siano interessati possono affidare le attività formative e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale all'ISS, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche.

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE****Articolo 5 (Organi)**

1. Sono organi dell'ISS:
  - a) Il Presidente;
  - b) Il Consiglio.

**Articolo 6 (Presidente)**

1. Il Presidente dell'ISS è nominato dal Rettore tra i Direttori delle Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il Presidente dura in carica tre anni o per un periodo inferiore comunque corrispondente all'effettiva durata della carica di Direttore della Sezione e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.
2. Il Presidente, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3, esercita le seguenti funzioni:
  - a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;
  - b) presiede e convoca il Consiglio;
  - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;
  - d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse Sezioni;
  - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
  - f) esercita le funzioni del privato datore di lavoro;
  - g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
  - h) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio.

**Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)**

1. Per ogni Sezione elencata all'articolo 3 è individuato un Direttore dal Magnifico Rettore tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

2. Il Direttore della Sezione è responsabile del funzionamento della Sezione stessa e sovrintende alle sue attività.

3. I Direttori durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

4. Il Consiglio Scientifico della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione, secondo quanto disciplinato dal singolo regolamento operativo e/o didattico.

#### **Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)**

1. Il Consiglio è composto da:

a) i Direttori delle Sezioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, di cui uno assume le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;

b) Sei componenti, tre per ogni Sezione di cui all'art. 3 del presente regolamento, individuati secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti delle Sezioni.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 9, comma 3.

3. Il Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3:

a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;

b) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;

c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);

d) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità dell'ISS, definiti dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto;

f) individua, per i Dipartimenti interessati di cui all'art. 4, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti;

g) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;

h) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;

i) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;

l) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;

n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;

o) può delegare al Presidente le competenze di cui alla lettera i).

### **CAPO III – GESTIONE E RISORSE**

#### **Articolo 9 (Gestione)**

1. Il modello gestionale applicato all'ISS è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. All'organizzazione dell'ISS si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

3. Il Direttore Generale può individuare, d'intesa con il Presidente dell'ISS, direttamente tra il personale contrattualizzato un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri dell'ISS, sotto il profilo gestionale e a diretto rimando del Presidente dell'ISS. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura anche i necessari collegamenti per la gestione delle risorse di cui all'art. 10, nonché le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio dell'ISS e nei Consigli Scientifici delle due Sezioni.

#### **Articolo 10 (Risorse)**

1. Il budget dell'ISS è costituito da:

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;

- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e/o scientifiche;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

#### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

1 bis. Il Consiglio è immediatamente integrato con i componenti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del presente regolamento. Il Presidente dell'ISS e i componenti del Consiglio operanti alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento restano in carica per la durata residua del loro mandato.

2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il regolamento operativo/didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica, e il regolamento operativo dell'Istituto di Studi Avanzati è proposto al Magnifico Rettore, per la sua adozione, dal Direttore dell'Istituto in carica d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.

#### **DECRETO RETTORALE REP. N. 275/2017 PROT. N. 24698 DEL 10/03/2017**

#### **OGGETTO: EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' PER LA RICERCA – PROGRAMMA MARCO POLO**

##### **IL RETTORE**

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTO lo Statuto d' Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, e, in particolare, l'art. 39;
- VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344 del 29/03/2011, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 416 del 19/04/2011;
- VISTO il Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo emanato con Decreto Rettorale n. 593/2011 del 28/06/2011;
- VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato emanato con Decreto Rettorale n. 1468 del 05/12/2016;
- PRESO ATTO delle delibere assunte nelle date 21/06/2016, 19/07/2016, 13/09/2016 con cui il Senato Accademico si è pronunciato in merito al Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo;
- PRESO ATTO delle delibere assunte nelle date 28/06/2016, 26/07/2016, 27/09/2016, 31/01/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione si è pronunciato in merito al Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo;
- PRESO ATTO della delibera assunta in data 28/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la versione definitiva del Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca - Programma Marco Polo;

---

---

**DECRETA****Art. 1**  
(Emanazione)

1. E' emanato il "Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca - Programma Marco Polo" che costituisce atto in allegato del presente decreto.

**Art. 2**  
(Vigore ed efficacia - Abrogazione)

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Dall'entrata in vigore del predetto regolamento è abrogato il Regolamento per l'erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo, di cui al DR n. 593/2011 del 28/06/2011

**IL RETTORE**  
Prof. Francesco Ubertini

**ALLEGATO - REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' PER LA RICERCA – PROGRAMMA MARCO POLO (Emanato con D.R. N. 275/2017 DEL 10/03/2017)**

**Indice sommario**

- Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Tipologie di incentivi e finanziamento del Programma
- Art. 4 Durata
- Art. 5 Importo dell'incentivo Marco Polo
- Art. 6 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo delle borse erogate ai sensi dell'art. 3 lett. b)
- Art. 7 Modalità di pagamento
- Art. 8 Bando di selezione
- Art. 9 Requisiti di partecipazione alla selezione
- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Perdita dei requisiti di ammissibilità dopo la presentazione della domanda
- Art. 12 Modifica della domanda intervenuta dopo l'approvazione
- Art. 13 Verifica dell'attività svolta
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Norme transitorie e finali

**Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione**

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (da ora Università di Bologna) istituisce il Programma Marco Polo per l'erogazione di incentivi di mobilità, con lo scopo di promuovere la ricerca svolta all'estero da giovani ricercatori dell'Università di Bologna.
2. Gli incentivi hanno a oggetto soggiorni di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso imprese) situati in paesi esteri. Non sono considerati paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Sono esclusi soggiorni di ricerca presso imprese nonché l'iscrizione e la frequenza a corsi di studio e/o formazione.

**Art. 2 Definizioni**

---

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- ricercatore a tempo determinato: titolare di un contratto stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell'art. 24 comma 3 della legge 29 dicembre 2010, n. 240.
- assegnista di ricerca: titolare di un contratto per assegno di ricerca stipulato con l'Università di Bologna ai sensi del regolamento vigente per gli assegni di ricerca.
- dottorando di ricerca: studente iscritto a un corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Bologna. L'incentivo di cui al presente Regolamento non può essere assegnato per soggiorni nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.

2. Gli assegnisti e i dottorandi di ricerca il cui contratto è finanziato con risorse esterne tramite convenzioni con enti terzi che prevedano la possibilità di cessione dei risultati e di diritti di proprietà industriale possono accedere all'incentivo Marco Polo qualora l'attività di ricerca, concordata con il supervisore, che dovrà essere effettuata durante il soggiorno all'estero, non sia necessariamente e direttamente finalizzata al progetto di ricerca in corso di svolgimento.

### **Art. 3 Tipologie di incentivi e finanziamento del Programma**

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento vengono attribuiti a seguito di selezione comparativa e danno luogo alle seguenti due tipologie:

a) finanziamenti competitivi per la ricerca: a tale tipologia possono accedere i ricercatori a tempo determinato. Tali finanziamenti devono essere utilizzati prioritariamente per il rimborso delle spese di trasferta relative al soggiorno approvato. Gli importi eventualmente residui dovranno essere utilizzati per la copertura di spese strettamente connesse al sostegno della propria ricerca.

b) borse di studio post lauream per la ricerca: a tale tipologia possono accedere gli assegnisti di ricerca e i dottorandi.

2. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziati con fondi a carico del bilancio di Ateneo stabiliti annualmente e possono essere cofinanziati dai Dipartimenti con propri fondi, fatti salvi eventuali vincoli di rendicontazione o di altra natura connessi a detti fondi.

### **Art. 4 Durata**

1. La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi. Per i periodi di permanenza superiori a tre mesi si considera mensilità completa ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni.

2. Il soggiorno di ricerca all'estero deve essere continuativo, salvo gravi e documentate ragioni personali e familiari, con l'eccezione di sospensioni per ragioni scientifiche autorizzate dal tutor o per la necessità di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse a impegni istituzionali e/o contrattuali del beneficiario nei confronti dell'Università, purché sia salvaguardata l'attività di ricerca in corso di svolgimento all'estero.

3. I dottorandi di cui all'art. 2 devono presentare domanda entro il termine di conclusione della durata legale del corso di dottorato. Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono concludersi entro lo stesso termine.

4. In tutti i casi, inclusi anche quelli previsti al successivo art. 11, le borse erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) devono essere interamente godute entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando.

5. La domanda di incentivo può riguardare:

- soggiorni con partenze previste non oltre sei mesi dalla data di scadenza del bando;
- soggiorni iniziati prima dell'emanazione del bando purché sia previsto il rientro dopo la data di scadenza del bando stesso. La partenza antecedente alla scadenza del bando non dà in alcun modo diritto all'incentivo qualora la domanda non venga approvata dal Dipartimento.

### **Art. 5 Importo dell'incentivo Marco Polo**

1. L'importo mensile dell'incentivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e può essere differenziato per area geografica di destinazione.

- 
2. L'importo totale è proporzionalmente ridotto se la permanenza all'estero effettiva risulta inferiore a quella autorizzata, fatto salvo il periodo minimo obbligatorio di tre mesi.
  3. L'incentivo concesso può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il Dipartimento deliberi l'approvazione della richiesta di prolungamento del periodo.
  4. Il Dipartimento, a propria discrezione, può inoltre integrare l'importo delle borse di studio con rimborsi a piè di lista relativi alle spese di viaggio e soggiorno.

#### **Art. 6 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo delle borse erogate ai sensi dell'art. 3 lett. b)**

1. L'incentivo erogato in forma di borsa di studio post lauream in base all'art. 3 lettera b) è esente da imposte sul reddito ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e non è soggetto a contributi previdenziali.
2. I beneficiari delle borse godono dell'estensione all'estero della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e responsabilità civile previo espletamento delle procedure amministrative necessarie.

#### **Art. 7 Modalità di pagamento**

1. Le borse di studio erogate ai sensi dell'art. 3 lettera b) sono pagate in rate mensili posticipate.
2. Il contributo erogato ai sensi dell'art. 3 lettera a) è reso disponibile al beneficiario, previa approvazione della relazione da parte del Consiglio del Dipartimento e in ottemperanza alla disciplina in materia di missioni.

#### **Art. 8 Bando di selezione**

1. I bandi sono pubblicati almeno una volta all'anno dai Dipartimenti. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sui requisiti di ammissione, sull'importo e sul trattamento fiscale e previdenziale spettante, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati.
2. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito web dei singoli Dipartimenti. I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o da Organo da esso designato, previa definizione dei criteri di valutazione.

#### **Art. 9 Requisiti di partecipazione alla selezione**

1. Al bando di selezione per l'attribuzione degli incentivi sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, come definiti al precedente articolo 2: ricercatore a tempo determinato, assegnista di ricerca, dottorando di ricerca.
2. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del soggiorno all'estero, salvo quanto previsto al successivo art. 11.
3. I Dipartimenti possono decidere, a proprio insindacabile giudizio, se consentire o escludere la possibilità di presentare domanda di incentivo Marco Polo più volte, anche nello stesso anno e anche avendone già usufruito. Ciò deve essere esplicitamente riportato nel bando.

#### **Art. 10 Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, anche telematiche.
2. I candidati dovranno presentare domanda al Dipartimento così individuato:
  - per i ricercatori a tempo determinato: il Dipartimento di afferenza;
  - per gli assegnisti di ricerca: il Dipartimento di afferenza del docente tutor;
  - per i dottorandi: il Dipartimento di afferenza, come individuato dal collegio dei docenti del corso di dottorato.
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - presentazione del progetto di ricerca da sviluppare all'estero;

- 
- lettera di invito della struttura straniera ospitante firmata dal referente presso detta struttura, in cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta a ospitare il richiedente o attestazione della presenza del candidato presso la sede ospitante, rilasciata dalla struttura estera, qualora la partenza del candidato sia stata antecedente alla scadenza del bando, ex art. 4, ultimo comma. Per ragioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca, previa richiesta del supervisore e approvazione del Consiglio di Dipartimento, è possibile scegliere massimo due strutture ospitanti per il periodo indicato, purché le sedi siano dislocate nella medesima area geografica.
  - per i dottorandi: autorizzazione del coordinatore del corso di dottorato, che dovrà essere ratificata nella prima seduta utile del Collegio dei Docenti, previa acquisizione in merito alla stessa del parere favorevole del Tutor di loro riferimento;
  - per gli assegnisti di ricerca: parere favorevole del tutor;
  - per i ricercatori a tempo determinato: parere favorevole del Direttore di Dipartimento.

#### **Art. 11 Perdita dei requisiti di ammissibilità dopo la presentazione della domanda**

1. Qualora il beneficiario perda il requisito di ammissibilità prima dell'inizio del soggiorno, la domanda non sarà ritenuta valida. Nel caso la domanda sia già stata approvata, l'incentivo sarà revocato.
2. Qualora il beneficiario perda il requisito di ammissibilità durante il periodo minimo di tre mesi, l'incentivo è revocato.
3. Se il requisito di ammissibilità non permane per tutta la durata del soggiorno all'estero, il Dipartimento stabilisce a suo insindacabile giudizio se consentire la prosecuzione del soggiorno o ridurre il periodo approvato, fatto salvo il periodo minimo di tre mesi.
4. Il Dipartimento può assumere a priori una delibera di ordine generale in merito a questo aspetto e riportare la disciplina da adottare nel bando. Qualora non abbia deliberato in merito, deve pronunciarsi sui singoli casi.

#### **Art. 12 Modifica della domanda intervenuta dopo l'approvazione**

1. Il beneficiario può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda approvata prima di iniziare il soggiorno all'estero.
  - anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda;
  - riduzione dei mesi di permanenza all'estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a tre mesi. In caso contrario l'incentivo è revocato.
2. Il Direttore decide in merito a tali richieste, acquisito il parere del tutor ove previsto e tenuto conto del limite temporale fissato all'art. 4. La partenza può essere posticipata rispetto alla data indicata nella domanda ma deve avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza del bando, a pena di revoca dell'incentivo.

#### **Art. 13 Verifica dell'attività svolta**

1. Entro 60 giorni dal termine del periodo svolto, il beneficiario deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta e un'attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in modo esplicito il periodo di permanenza presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario.
2. Qualora la documentazione non venga presentata nei termini o il Consiglio di Dipartimento esprima una valutazione negativa, gli incentivi erogati ai sensi dell'art. 3 lettere a) e b) sono revocati e i beneficiari sono tenuti alla restituzione di quanto percepito.

#### **Art. 14 Incompatibilità**

1. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento sono incompatibili con contributi alla mobilità finanziati da altri enti qualora siano finalizzati a coprire lo stesso periodo di soggiorno all'estero, anche a titolo diverso.
2. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con l'incremento della borsa di dottorato per attività all'estero previsto dalle norme vigenti in materia di dottorato.

---

3. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento non sono, altresì, cumulabili con i finanziamenti per la mobilità internazionale.

**Art. 15 Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo.
  2. Il Regolamento si applica ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 

**EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI  
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 66 DEL DPR 382/80 DERIVANTI DA  
ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA, ESEGUITE MEDIANTE CONTRATTI E  
CONVENZIONI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 4 - COMMA 5 – DELLA LEGGE 370/1999,  
NONCHÉ LE ATTIVITÀ SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI  
SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE, APPROVATE CON R.D. 31/8/1933 N. 1592, EMANATO CON  
D.R. N. 1039/2010 E SS MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

**DECRETO RETTORALE N. 281/2017 DEL 13/03/2017 PROT. N. 24944**

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO il D.P.R. 382/80 - art. 6;  
VISTA la legge 370/99 - art. 4 comma 5;  
VISTA la legge 240/10 - art. 9;  
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;  
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell'Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione e entrata in vigore

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell'Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592 come riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le integrazioni e le modifiche di cui al comma 1 producono effetto a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Il suddetto Regolamento è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 2 – Testo coordinato

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B il testo coordinato del Regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Ubertini)

---



---

 ALLEGATO A AL D.R. N.281 PROT. 24944 DEL 13/03/2017
 

---

<p>Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell'Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato dal D.R. n. 256/2011 del 01/03/2011, dal D.R. n. 240/2013 del 28/03/2013 e dal D.R. n. 309/2015 del 03/04/2015.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti/convenzioni stipulati per regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di finanziamento, progetti competitivi, in cui l'Università risulta</p>	<p>Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80 <del>derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell'Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato dal D.R. n. 256/2011 del 01/03/2011, dal D.R. n. 240/2013 del 28/03/2013 e dal D.R. n. 309/2015 del 03/04/2015.</del></p> <p><b>e del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 L. 240/10.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I – Ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 DPR 382/80</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 e <b>le modalità di ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 della L. 240/10.</b></p> <p>2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti/convenzioni stipulati per regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di finanziamento, progetti competitivi, in cui l'Università risulta</p>
---	---

<p>formalmente identificata come subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.<sup>1</sup> Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.<sup>2</sup></p> <p>3. L'esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.<sup>3</sup></p> <p>4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività assistenziale propria</p>	<p>formalmente identificata come subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale in funzione dei vincoli del finanziamento stesso. Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.</p> <p>3. L'esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.</p> <p>4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività assistenziale propria</p>
--	--

<sup>1</sup> I primi due periodi dell'art. 1 co. 2 sono stati così modificati con D.R. 240/2013 entrato in vigore il 16.04.2013.

<sup>2</sup> Il terzo e quarto periodo dell'art. 1 co. 2 sono stati così modificati a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>3</sup> Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015.

<p>del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.<sup>4</sup></p>	<p>del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p>1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'università. Le ritenute previste al comma 1 dell'Art. 3 del presente Regolamento (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo.<sup>5</sup></p> <p>2. Ai fini di cui al comma precedente, l'organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura.<sup>6</sup></p> <p>3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Scuole, al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro Interdipartimentale o di Campus dell'organo di gestione dei Centri di Servizio deve comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti.<sup>7</sup></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p>1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'università. Le ritenute previste al comma 1 dell'Art. 3 del presente Regolamento (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma precedente, l'organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura.</p> <p>3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Scuole, al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro Interdipartimentale o di Campus dell'organo di gestione dei Centri di Servizio deve comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p>1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:</p> <p>a) Costi e spese a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Campus) trattengono una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA.</p> <p>b) Prelievi introitati a bilancio universitario - in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto Terzi destinato al personale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p>1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:</p> <p>a) Costi e spese a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Campus) trattengono una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA.</p> <p>b) Prelievi introitati a bilancio universitario - in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto Terzi destinato al personale</p>

<sup>4</sup> Comma così modificato con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011.

<sup>5</sup> Il secondo periodo dell'art. 2 co. 1 è stato introdotto con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011 ed è stato così modificato a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>6</sup> Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>7</sup> Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013.

<p>contrattualizzato.</p> <p>- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale del personale docente e ricercatore. I criteri per l'erogazione di quest'ultimo fondo sono disciplinati da apposito regolamento.<sup>8</sup></p> <p>1 bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegni di ricerca;</li> <li>- borse di dottorato;</li> <li>- borse di studio;</li> <li>- ricercatori a tempo determinato;</li> <li>- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto alla fine del contratto, l'esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell'Ateneo. L'Ateneo si riserverà di verificare l'effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell'attrezzatura, la struttura trasferirà al bilancio dell'Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo.<sup>9</sup></li> </ul> <p>2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'I.V.A.) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall'Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero</p>	<p>contrattualizzato.</p> <p>- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale del personale docente e ricercatore. I criteri per l'erogazione di quest'ultimo fondo sono disciplinati da apposito regolamento.</p> <p>1 bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegni di ricerca;</li> <li>- borse di dottorato;</li> <li>- borse di studio;</li> <li>- ricercatori a tempo determinato;</li> <li>- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto alla fine del contratto, l'esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell'Ateneo. L'Ateneo si riserverà di verificare l'effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell'attrezzatura, la struttura trasferirà al bilancio dell'Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo.</li> </ul> <p>2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'I.V.A.) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall'Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero</p>
--	--

<sup>8</sup> Comma così modificato con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013.

<sup>9</sup> Il comma 1 bis è stato introdotto con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011, è stato modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013 ed è stato successivamente così modificato a decorrere dal 01.01.2015.

<p>dell'I.V.A. sugli acquisti.</p> <p>3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la quota destinata al bilancio universitario di cui all'art. 3 co.1, lett. b) del presente Regolamento è ripartita secondo i criteri di seguito indicati.<sup>10</sup></p> <p>2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:</p> <p>a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7;</p> <p>b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3;</p> <p>c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1;</p> <p>d) collaboratori ed esperti linguistici: 1.</p> <p>Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.</p> <p>Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e</p>	<p>dell'I.V.A. sugli acquisti.</p> <p>3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la quota destinata al bilancio universitario di cui all'art. 3 co.1, lett. b) del presente Regolamento è ripartita secondo i criteri di seguito indicati.</p> <p>2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:</p> <p>a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7;</p> <p>b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3;</p> <p>c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1;</p> <p>d) collaboratori ed esperti linguistici: 1.</p> <p>Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.</p> <p>Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e</p>
---	--

<sup>10</sup> Comma così modificato a decorrere dal 01.01.2015.

<p>7), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all'1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito indicati: EP con incarico di prima fascia 1,25 EP con incarico di seconda fascia 1,15 EP con incarico di terza fascia 1,00;</li> <li>- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale ripartizione decorre a partire dalla distribuzione del fondo 2014.<sup>11</sup></li> </ul> <p>4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per l'esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP ai sensi del CCNL 16.10.2008 tra 91% e 9%;</li> <li>• nel caso di personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008 tra 99% e 1%.<sup>12</sup></li> </ul> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione</p>	<p>7), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all'1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito indicati: EP con incarico di prima fascia 1,25 EP con incarico di seconda fascia 1,15 EP con incarico di terza fascia 1,00;</li> <li>- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale ripartizione decorre a partire dalla distribuzione del fondo 2014.</li> </ul> <p>4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per l'esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP ai sensi del CCNL 16.10.2008 tra 91% e 9%;</li> <li>• nel caso di personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008 tra 99% e 1%.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione</p>
--	--

<sup>11</sup> Comma così sostituito a decorrere dalla distribuzione del Fondo di Ateneo del 2014.

<sup>12</sup> Comma così sostituito a decorrere dalla distribuzione del Fondo di Ateneo del 2014.

<p>del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.<sup>13</sup></p> <p>2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all'impegno complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all'esecuzione delle prestazioni e alla disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l'autonomia del responsabile della commessa.<sup>14</sup></p> <p>3. L'utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell'ambito dei compiti assegnati in base alla categoria contrattuale di inquadramento.</p>	<p>del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.</p> <p>2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all'impegno complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all'esecuzione delle prestazioni e alla disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l'autonomia del responsabile della commessa.</p> <p>3. L'utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell'ambito dei compiti assegnati in base alla categoria contrattuale di inquadramento.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Art. 6</p>
<p>1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all'Amministrazione Generale in via elettronica. Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse derivanti da attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la prestazione, del piano di riparto tra il personale delle risorse stesse.<sup>15</sup></p> <p>2. Nell'attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35% dell'importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico</li> <li>• 10% dell'importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la distribuzione riguardi esclusivamente tale personale.</li> </ul>	<p>1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all'Amministrazione Generale in via elettronica. Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse derivanti da attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la prestazione, del piano di riparto tra il personale delle risorse stesse.</p> <p>2. Nell'attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35% dell'importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico</li> <li>• 10% dell'importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la distribuzione riguardi esclusivamente tale personale.</li> </ul>

<sup>13</sup> Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>14</sup> Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>15</sup> Il secondo periodo dell'art. 6 co. 1 è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015.

<p>2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e dei servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro;</li> <li>titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell'art. 75 e 91 co.3 del CCNL: 5.000,00 euro;</li> <li>personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e medico e socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il personale formalmente responsabile almeno di una commessa.</li> </ol> <p>Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui ai punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 50% destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.<sup>16</sup></p> <p>3. Per il personale dell'Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione.<sup>17</sup></p> <p>4. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da</p>	<p>2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e dei servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro;</li> <li>titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell'art. 75 e 91 co.3 del CCNL: 5.000,00 euro;</li> <li>personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e medico e socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il personale formalmente responsabile almeno di una commessa.</li> </ol> <p>Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui ai punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 50% destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.</p> <p>3. Per il personale dell'Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione.</p> <p>4. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione,</p>
--	--

<sup>16</sup> Il comma 2 bis è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015 ed entrerà in vigore il 01.01.2016.

<sup>17</sup> Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013.

<p>sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.<sup>18</sup></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all'art. 4, comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell'indennità di risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all'art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Abrogato.<sup>19</sup></p>	<p>organo competente in 2° grado.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all'art. 4, comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell'indennità di risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all'art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Abrogato.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II – Ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 L. 240/10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8 bis</b></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 9 della L. 240/10, è istituito un <b>Compenso Aggiuntivo per il personale tecnico-amministrativo, erogato utilizzando le risorse previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p>2. Tale fondo, in ragione del contributo diretto e indiretto fornito dal personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D-EP per la realizzazione dei corsi professionalizzanti, è ripartito al medesimo personale, a titolo di Compenso Aggiuntivo, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.</p> <p>3. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per</p>
---	--

<sup>18</sup> Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013.

<sup>19</sup> Comma abrogato a decorrere dal 01.01.2015.

<p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.<sup>20</sup></p> <p>1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli<sup>21</sup>.</p> <p>2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei Regolamenti dell'Ateneo e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.</p>	<p><b>congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo</b></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.</p> <p>1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli.</p> <p><b>1.ter. L'art. 8 bis del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.</b></p> <p>2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei Regolamenti dell'Ateneo e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.</p>
--	--

ALLEGATO B AL D.R. N.281 PROT. 24944 DEL 13/03/2017

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 66 DEL DPR 382/80 E DEL COMPENSO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ART. 9 L. 240/10.

**TITOLO I – Ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 DPR 382/80**

Art. 1

1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 e le modalità di ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 della L. 240/10.

<sup>20</sup> Comma così modificato a decorrere dal 01.01.2015.

<sup>21</sup> L'art. 9 co. 1 bis è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015.

---

2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti/convenzioni stipulati per regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di finanziamento, progetti competitivi, in cui l'Università risulta formalmente identificata come subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.

Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.

3. L'esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.

4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.

#### Art. 2

1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'università. Le ritenute previste al comma 1 dell'Art. 3 del presente Regolamento (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura.

3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Scuole, al Consiglio di Amministrazione.

4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro Interdipartimentale o di Campus dell'organo di gestione dei Centri di Servizio deve comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti.

#### Art. 3

1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:

a) Costi e spese a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Campus) trattengono una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA.

b) Prelievi introitati a bilancio universitario

---

- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto Terzi destinato al personale contrattualizzato.

- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale del personale docente e ricercatore. I criteri per l'erogazione di quest'ultimo fondo sono disciplinati da apposito regolamento.

1 bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:

- assegni di ricerca;

- borse di dottorato;

- borse di studio;

- ricercatori a tempo determinato;

- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto alla fine del contratto, l'esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell'Ateneo. L'Ateneo si riserverà di verificare l'effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell'attrezzatura, la struttura trasferirà al bilancio dell'Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo.

2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'I.V.A.) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall'Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero dell'I.V.A. sugli acquisti.

3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.

#### Art. 4

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la quota destinata al bilancio universitario di cui all'art. 3 co.1, lett. b) del presente Regolamento è ripartita secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:

a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7;

b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3;

c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1;

d) collaboratori ed esperti linguistici: 1.

Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

---

3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all'1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito come segue:

- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito indicati:

EP con incarico di prima fascia 1,25

EP con incarico di seconda fascia 1,15

EP con incarico di terza fascia 1,00;

- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale ripartizione decorre a partire dalla distribuzione del fondo 2014.

4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per l'esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo:

- nel caso di personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP ai sensi del CCNL 16.10.2008 tra 91% e 9%;
- nel caso di personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008 tra 99% e 1%.

#### Art. 5

1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.

2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all'impegno complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all'esecuzione delle prestazioni e alla disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l'autonomia del responsabile della commessa.

3. L'utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell'ambito dei compiti assegnati in base alla categoria contrattuale di inquadramento.

#### Art. 6

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all'Amministrazione Generale in via elettronica. Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse derivanti da attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la prestazione, del piano di riparto tra il personale delle risorse stesse.

2. Nell'attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:

- 35% dell'importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico
- 10% dell'importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la distribuzione riguardi esclusivamente tale personale.

---

2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e dei servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti misure:

- a. personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro;
- b. titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell'art. 75 e 91 co.3 del CCNL: 5.000,00 euro;
- c. personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e medico e socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il personale formalmente responsabile almeno di una commessa.

Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui ai punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 50% destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

3. Per il personale dell'Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione.

4. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.

#### Art. 7

1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all'art. 4, comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell'indennità di risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all'art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.

#### Art. 8

Abrogato.

### **TITOLO II – Ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 L. 240/10**

#### Art. 8 bis

1. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 9 della L. 240/10, è istituito un Compenso Aggiuntivo per il personale tecnico-amministrativo, erogato utilizzando le risorse previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tale fondo, in ragione del contributo diretto e indiretto fornito dal personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D-EP per la realizzazione dei corsi professionalizzanti, è ripartito al medesimo personale, a titolo di Compenso Aggiuntivo, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

3. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio,

---

---

per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 9**

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.

1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli.

1.ter. L'art. 8 bis del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei Regolamenti dell'Ateneo e pubblicato nel Bollettino ufficiale

## **DECRETI E DELIBERAZIONI**

### **➤ Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**

#### **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 551 PROT. 12925 DEL 07/02/2017**

##### **IL DIRIGENTE**

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA, del 04/03/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2015;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2945 del 28/07/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

**DISPONE:**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesco Galioto	68,2/100
2)	Matteo Zavalloni	59,3/100

Bologna, 07/02/2017

p. IL DIRIGENTE  
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

#### **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 553 PROT. 12941 DEL 07/02/2017**

##### **IL DIRIGENTE**

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC, del 17/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle Lingue Moderne.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3111 del 25/08/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

##### **D I S P O N E:**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore

---

Concoursuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle Lingue Moderne.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudia Borghetti	95,99/100
2)	Cristiana Cervini	86,48/100
3)	Stefania Ferrari	70,17/100

Bologna, 07/02/2017

p. IL DIRIGENTE  
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

---

### **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 802 PROT. 20407 DEL 28/02/2017**

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 22/07/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18/10/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2016;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4407 del 01/12/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

**DISPONE:**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Maura Ferri	67/100

Bologna, 28/02/2017

p. IL DIRIGENTE  
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 877 PROT. 24174 DEL 09/03/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E  
DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/05 - ASTRONOMIA E  
ASTROFISICA.**

IL DIRIGENTE

- VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, del 14/07/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 19/07/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2016;
- VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4512 del 12/12/2016;
- VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica.

---

---

per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Cristina Pallanca	67,8/100
2)	Davide Massari	66,6/100

Bologna, 09/03/2017

IL DIRIGENTE  
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA  
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

\*\*\*\*\*